

CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE.

**CAPITOLATO D'ONERI
PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLO SPORTELLO SOCIALE E DEL
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE**

PARTE PRIMA: ASPETTI GENERALI

Il presente capitolato d'oneri intende disciplinare l'affidamento in gestione ad operatori economici, con esperienza nella gestione di servizi sociali professionali e di segretariato sociale, la gestione dello Sportello sociale e del Servizio sociale professionale. Il prestatore di servizio sarà indicato nel presente capitolato come "soggetto aggiudicatario".

La scelta di procedere all'appalto è stata determinata dalla necessità di dare piena attuazione a quanto contenuto nelle Linee di indirizzo approvate dall'Assemblea consortile con deliberazione n. 8 del 12.03.2015: "Considerato il crescere delle fragilità dei singoli, dei nuclei e del tessuto sociale in cui sta aumentando in modo evidente il malessere e la conflittualità, diventa essenziale assicurare l'erogazione di servizi volti a rispondere ai bisogni rilevati e che garantiscano i livelli essenziali imposti dalle normative in ambito minorile e della non autosufficienza (disabili-anziani) mantenendo le sinergie in essere con i soggetti pubblici e comunitari del territorio".

Pertanto è indispensabile l'attività di Segretariato e Servizio sociale professionale per la realizzazione di specifiche progettazioni e l'implementazione delle attività territoriali a favore dei cittadini residenti nei 54 Comuni consorziati così come l'attività dello "Sportello sociale", sia per le sue funzioni di informazione che di promozione.

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è l'affidamento della gestione dello Sportello sociale e del Servizio sociale professionale nell'ambito dei 54 Comuni del territorio di competenza del Consorzio IN.RE.TE. .

ART. 2 – ENTE APPALTANTE

Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE. (Interventi e Relazioni Territoriali), con sede in Ivrea (TO), Via Circonvallazione n. 54/b, tel. 0125 646111, e-mail PEC consorzio@pec.inrete.to.it, e-mail consorzio@inrete.to.it, fax 0125 646190, URL www.inrete.to.it .

ART. 3 – DURATA DELL'APPALTO

Il servizio avrà la durata di anni tre decorrenti dalla data della stipulazione del contratto ovvero dalla data del verbale di avvio del servizio in pendenza di stipulazione del contratto stesso.

Per quanto attiene la durata si rinvia espressamente anche al disposto del successivo articolo 4. Alla prima scadenza del contratto, l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di ricorrere, nei confronti dell'aggiudicatario, alla procedura negoziata di cui all'art. 57, comma 5, lett. b), del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. per un ulteriore periodo massimo di tre anni.

In considerazione della natura di pubblico interesse dei servizi oggetto di appalto, il gestore è, in ogni caso, obbligato – su richiesta della Stazione Appaltante, dopo la scadenza contrattuale od anche nell'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto – a proseguire nell'esecuzione dei servizi stessi nelle more delle procedure di individuazione del nuovo soggetto aggiudicatario.

Si richiama espressamente il successivo art. 22 circa la possibilità di recesso anticipato per sopravvenienze finanziarie.

ART. 4 - IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA.

Il valore complessivo massimo annuale presunto dei servizi è pari ad € 154.000,00 I.V.A. esclusa. Il valore triennale del servizio è pari ad € 462.000,00 oneri per la sicurezza da interferenza pari a zero, I.V.A. esclusa.

Per quanto attiene il **Servizio sociale professionale**, il Consorzio si riserva la facoltà di avviare il servizio con tempi e modalità differenziate – anche sulla base di obiettivi specifici attuativi del progetto tecnico presentato in sede di gara – in accordo con il soggetto aggiudicatario. Nel primo semestre di avvio dell'appalto è prevista l'attivazione di una quota del monte ore complessivo oggetto d'appalto pari 1.656 ore.

Per quanto riguarda la gestione dello **Sportello sociale** nel primo semestre di avvio dell'appalto è prevista l'attivazione di una quota del monte ore complessivo oggetto d'appalto pari a 475 ore.

ART. 5– ESTENSIONE DELL'APPALTO

È facoltà dell'Ente appaltante, sulla base della proprie disponibilità finanziarie, richiedere, in corso di appalto, l'effettuazione di maggiori o minori o nuove prestazioni fino alla concorrenza di 1/5 dell'importo contrattuale, alle medesime condizioni di aggiudicazione pattuite nel contratto, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 2440/1923.

Trova, altresì, applicazione l'art. 57, comma 5, lett. a), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. .

ART. 6 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO.

Procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. lgs. 163/2006 e s.m.i. secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

PARTE SECONDA: SPECIFICHE TECNICHE

ART. 7 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SERVIZI E DESTINATARI

Sportello sociale

Definizione del Servizio

Lo Sportello svolge attività di informazione a cittadini, operatori dei servizi, amministratori locali e volontari in merito a tematiche sociali ed in particolare ai diritti ed alle procedure da attivare per accedere ai servizi sociali ed ai servizi ad integrazione socio sanitaria. Il servizio richiesto prevede l'apertura dello Sportello per un totale di 20 ore settimanali. L'Ente appaltante si riserva la facoltà di richiedere un ampliamento del servizio rispetto al numero delle ore settimanali per cui il servizio è affidato alle stesse condizioni (costo orario) offerte in sede di gara fino ad un massimo di 38 ore settimanali.

La gestione del servizio prevede le seguenti attività:

- gestione dello Sportello in sinergia con gli altri operatori presenti sul territorio;
- trattamento dei dati nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dei dati;
- gestione delle informazioni attraverso il contatto diretto con i cittadini che si presentano allo sportello, via telefonica o attraverso posta elettronica;
- orientamento del cittadino nell'ambito dei servizi socio sanitari del territorio;
- elaborazione testi per la promozione di iniziative/attività consortili;
- collaborazione nella organizzazione e nella diffusione di iniziative, seminari e convegni organizzati dal Consorzio;
- registrazione degli accessi allo sportello e trasmissione dati al servizio informativo.

Ambito territoriale

Il servizio è rivolto a tutti i cittadini dei Comuni aderenti al Consorzio e si realizza presso la sede centrale sita in Via Circonvallazione 54/b ad Ivrea.

Fascia oraria del servizio

L'attività dello Sportello si svolge nella fascia oraria 8,30 -17 dal lunedì al venerdì.

Nel caso di scioperi o assemblee sindacali del personale dipendente che comportino interruzioni o riduzioni nell'erogazione dei servizi, al personale del soggetto aggiudicatario sarà consentito svolgere regolare servizio.

Servizio sociale professionale

Definizione del servizio

Il servizio garantisce un'attività di primo ascolto, orientamento e/o accompagnamento dei cittadini verso un utilizzo più efficace delle risorse territoriali della rete, in stretta sinergia con lo Sportello sociale e lo sportello unico socio-sanitario distrettuale.

Il servizio garantisce l'attività di accoglienza, ascolto, valutazione dei bisogni e delle richieste di aiuto, presentate dalla diversa tipologia di utenza afferente ai servizi consortili, con conseguente attivazione delle risorse più idonee nell'ambito di "progetti personalizzati" condivisi con gli interessati che promuovano la migliore qualità di vita possibile della persona e della famiglia.

Attraverso il progetto personalizzato l'assistente sociale condivide con la persona la valutazione della sua situazione, le scelte utili al superamento della difficoltà e le modalità per realizzare il percorso di aiuto.

Il servizio garantisce inoltre i necessari interventi di tutela nei confronti dei soggetti fragili ed incapaci.

Nella gestione del servizio il professionista dovrà tener conto, oltre che della normativa nazionale e regionale, dei regolamenti che normano l'accesso e l'attivazione dei servizi consortili, anche di Convenzioni, Regolamenti, Accordi, Protocolli di collaborazione e Protocolli d'Intesa ecc., sottoscritti a livello locale, con i diversi soggetti istituzionali e comunitari che saranno forniti al soggetto aggiudicatario prima dell'avvio dell'attività.

Ambito territoriale

Il servizio potrà svolgersi in tutti i Comuni aderenti al Consorzio, nell'ambito delle diverse unità operative e presso tutte le sedi consortili.

Orario Servizio

Il servizio si articola di norma dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 8.00 – 18.00 in tutti i mesi dell'anno. Si richiede la massima flessibilità oraria nella programmazione delle attività e la disponibilità ad effettuare, per situazioni che presentino esigenze particolari o carattere di urgenza, interventi anche in orari al di fuori della fascia oraria e dei giorni previsti.

ART. 8 – PERSONALE E QUALIFICHE DEGLI OPERATORI DELLO SPORTELLO SOCIALE E DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Sportello sociale

Il servizio dovrà essere garantito per n. 950 ore annue. L'eventuale ampliamento di cui all'art. 7 sarà subordinato all'acquisizione di risorse in esito a progettazioni specifiche.

Il soggetto aggiudicatario si impegna ad impiegare operatori in possesso di titolo di studio di scuola superiore (anche triennale) e di requisiti professionali adeguati alla gestione delle attività di Sportello con buone capacità relazionali e nel rapporto interpersonale nonché competenze informatiche nell'utilizzo dei programmi applicativi.

Servizio sociale professionale

Il servizio dovrà essere garantito da una équipe di assistenti sociali per un massimo di ore 6.624 annue, la cui attivazione sarà modulata sulla base di progettazioni specifiche e/o sperimentazioni concordate con il soggetto aggiudicatario.

Gli assistenti sociali dovranno essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente, dell'iscrizione all'Albo degli assistenti sociali, di adeguate competenze informatiche nell'utilizzo dei programmi applicativi ed in possesso di patente di tipo B.

Nell'espletamento del proprio lavoro gli assistenti sociali impiegati dal soggetto aggiudicatario dovranno attenersi a quanto previsto dal Codice deontologico professionale.

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire gli spostamenti del personale che sono necessari per l'espletamento delle attività, con l'impiego di automezzi propri senza oneri aggiuntivi per l'Ente. In particolari situazioni potranno essere utilizzati i mezzi di trasporto di proprietà del Consorzio, previa autorizzazione dello stesso.

Il soggetto aggiudicatario dovrà inoltre dotare gli assistenti sociali di telefoni cellulari e caselle di posta elettronica.

Il soggetto aggiudicatario, all'avvio del servizio, dovrà trasmettere al Consorzio, tramite una dichiarazione, i nominativi degli operatori ed i loro *curricula* professionali attestanti il possesso dei requisiti richiesti. Tale obbligo dovrà essere ottemperato anche nel caso di successive eventuali sostituzioni.

Ogni operatore dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento.

Nell'espletamento del proprio lavoro gli operatori impiegati dal soggetto aggiudicatario dovranno:

- saper rispondere ai bisogni ed alle esigenze dei singoli cittadini;

- rispettare il segreto d'ufficio ed il segreto professionale, evitare di divulgare in ambito esterno al servizio notizie e fatti inerenti il proprio intervento, rilevare e discutere le problematiche individuali unicamente con gli operatori sociali e sanitari di riferimento;
- garantire il rispetto del disposto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i, anche sotto il profilo degli adempimenti relativi alla nomina ad incaricato del trattamento dei dati personali;
- garantire il passaggio dell'informazione nel caso di sostituzioni;
- rispettare quanto contenuto nel Codice di comportamento dei dipendenti adottato dal Consorzio.

Al personale è fatto assoluto divieto di accettare alcuna forma di compenso da parte degli utenti; l'inosservanza di tale disposizione sarà causa, su richiesta del Consorzio, di allontanamento del personale.

A fronte di gravi inadempienze e irregolarità commesse nel corso dell'intervento professionale da parte di un operatore incaricato dal soggetto aggiudicatario, il Consorzio potrà chiederne la sostituzione, previa contestazione al soggetto aggiudicatario ed esame delle relative controdeduzioni, da formularsi non oltre il termine di dieci giorni dal ricevimento della contestazione formale.

Il soggetto aggiudicatario dovrà impegnarsi a limitare il *turn over* del personale, prevedendo strumenti per garantire la massima continuità ed adeguate modalità di selezione del personale in fase di assunzione.

Per lo svolgimento delle attività suddette, il soggetto affidatario dovrà assicurare e documentare che il personale sia in possesso d'idoneo titolo di studio previsto per la qualifica richiesta e di esperienza maturata nell'ambito di servizi analoghi .

ART. 9 – FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il soggetto aggiudicatario si impegna a garantire al personale impiegato nei servizi un'adeguata formazione, anche attraverso l'aggiornamento e la formazione permanente con oneri a proprio carico ed al di fuori del monte ore annuale previsto. A tal proposito il soggetto aggiudicatario dovrà trasmettere annualmente la programmazione delle giornate di formazione.

Il soggetto aggiudicatario sarà inoltre tenuto ad accogliere, nell'ambito dei servizi gestiti tirocinanti, previo accordo con il Consorzio e senza ulteriori oneri.

ART. 10 – SOSTITUZIONE E ASSENZE DEL PERSONALE

Ogni variazione del personale, seppure temporanea, dovrà essere comunicata tempestivamente al Consorzio, corredando ciascun nuovo nominativo con la documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali e tecnici adeguati.

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire continuativamente il servizio richiesto con altro personale in possesso dei requisiti previsti. È responsabilità del soggetto aggiudicatario comunicare tempestivamente agli utenti l'imprevista assenza del personale.

E' altresì previsto che il soggetto aggiudicatario comunichi via e-mail al Consorzio le assenze del personale.

Il soggetto aggiudicatario si impegna a sostituire le assenze prioritariamente con il personale già in forza. Nell'impossibilità di attivare tale modalità di sostituzione, allorché le esigenze richiedano una disponibilità superiore a quella attivabile con i restanti operatori, la proposta di sostituzione dovrà essere discussa e concordata con il Consorzio.

ART.11 - MODALITA' ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI

Il soggetto aggiudicatario dovrà svolgere le prestazioni con autonomia gestionale ed in raccordo con l'organizzazione dei servizi consortili, si impegnerà ad osservare nello svolgimento dell'attività tutte le normative e disposizioni nazionali, regionali e dell'ente consortile vigenti in materia di Servizi Sociali.

Dovrà assicurare i tempi e le modalità di erogazione dei servizi finalizzati a:

- garantire la massima continuità e regolarità delle prestazioni, con riguardo al rapporto tra utenti ed il personale qualificato impegnato;
- assicurare l'efficienza ed efficacia del servizio mediante l'utilizzo di idonei strumenti gestionali;
- migliorare, con apporto personale e di supporto, il livello di accesso e fruibilità dei servizi;
- garantire il mantenimento di rapporti con la rete territoriale di soggetti istituzionali e con le forme associative del territorio;
- attivare e sostenere uno specifico canale di comunicazione con il Consorzio per il controllo, monitoraggio e verifica degli interventi.

ART. 12 - SEDE, MATERIALE DI CONSUMO

Il materiale di facile consumo necessario per l'espletamento delle attività previste dal presente capitolato, nonché la sede logistica di svolgimento delle stesse saranno forniti dall'Amministrazione appaltante, senza alcun onere aggiuntivo per l'aggiudicataria.

ART. 13 – SERVIZIO CIVILE E VOLONTARIATO

Il Consorzio, ai sensi dell'art. 2, comma 5 della L. 381/1991, potrà affiancare al personale impiegato dal soggetto aggiudicatario volontari di servizio civile o volontari singoli o associati.

ART. 14 – ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO - SUBAPPALTO

Saranno a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese relative a:

- oneri relativi all'operatore addetto allo Sportello sociale e agli assistenti sociali;
- copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile relativa a personale e utenti;
- spostamenti degli operatori e degli utenti correlati all'espletamento delle attività;
- formazione del personale;
- ogni altra spesa connessa al regolare espletamento del servizio.

Il soggetto aggiudicatario deve disporre di una sede organizzativa in uno dei Comuni facenti parte del Consorzio IN.RE.TE. o ad una distanza massima di sessanta chilometri dalla sede legale del Consorzio stesso (Ivrea). Nell'ipotesi in cui i concorrenti non fossero in possesso del requisito al momento della presentazione dell'offerta, la sede organizzativa dovrà essere tassativamente attivata dal soggetto aggiudicatario prima della stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il subappalto non è consentito.

ART. 15 – ONERI A CARICO DELL'ENTE APPALTANTE

Il pagamento del corrispettivo d'appalto avverrà sulla base di fatture mensili nel termine di legge, la cui decorrenza sarà, comunque, sospesa per il periodo necessario all'acquisizione in via telematica da parte degli Enti Competenti del documento attestante la regolarità contributiva dell'appaltatore.

ART. 16 - DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO, RISPETTO CONTRATTI

Il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare tutti i servizi e le prestazioni oggetto del contratto con proprio personale, regolarmente assunto ed avente i requisiti professionali e tecnici adeguati.

Ai fini di eventuale controllo, i nominativi degli operatori, i loro *curricula*, le rispettive qualifiche, con dichiarazione del livello retributivo applicato, dovranno essere presentati al Consorzio almeno una settimana prima dell'effettivo avvio dell'attività lavorativa.

Il soggetto aggiudicatario ha l'obbligo di assorbire nel proprio organico, senza periodo di prova, il personale già adibito in precedenti appalti allo svolgimento di servizi sociali professionali e sportelli sociali, salvo esplicita rinuncia individuale, assicurando la giusta tutela al personale operante in astensione per maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, aspettativa sindacale, distacco legge 300/1970, al momento dell'avvio del servizio, garantendo l'assorbimento dello stesso al termine del periodo di astensione obbligatoria e/o facoltativa, infortunio, malattia, aspettativa, aspettativa sindacale, distacco legge 300/1970.

L'assorbimento dovrà essere attuato riconoscendo l'anzianità di servizio riferita all'attività svolta in costanza del precedente appalto, con i relativi scatti di anzianità che ogni lavoratore ha maturato, previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro in essere.

Analogamente, con riferimento agli scatti in corso di maturazione, si farà riferimento alla data di assunzione con le precedenti Ditte che hanno lavorato per il medesimo servizio nell'Ente.

All'aggiudicataria, nella fase di assunzione del personale in servizio, non sarà consentito inquadrare in qualifiche inferiori (peggiorative) rispetto a quelle possedute al momento della presa in carico.

Il soggetto aggiudicatario dovrà scrupolosamente applicare quanto contenuto nel D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della sicurezza della salute nei luoghi di lavoro, provvedendo in particolare a fornire agli operatori tutti i materiali e i dispositivi di tutela e protezione individuale da rischi professionali. Sono a carico del soggetto aggiudicatario i corsi ed gli aggiornamenti del personale in base al D.Lgs. n. 81/2008.

Il soggetto aggiudicatario dovrà fornire un'adeguata professionalità ai dipendenti garantendo la loro formazione e aggiornamento permanente, con corsi organizzati direttamente o da Enti autorizzati.

Tutte le ore di formazione obbligatorie (D.Lgs. n. 81/2008, D.lgs. 196/2003) e quelle eventualmente proposte dal soggetto aggiudicatario in sede di gara, dovranno essere considerate, a tutti gli effetti, come ore di lavoro.

Il soggetto aggiudicatario, al fine di ridurre il fenomeno del turn over dovrà porre in essere forme di incentivazione del personale.

Il personale di servizio dovrà garantire la massima correttezza e probità, professionalità e competenza in tutte le norme di settore e dovrà mantenere un comportamento riguardoso e corretto.

Per l'intera durata dell'appalto, il soggetto aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente ai lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale, vigenti al momento dell'avvio del servizio e dai successivi rinnovi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio.

Nel caso di Società Cooperative le condizioni normative e retributive sopra citate dovranno essere applicate anche ai soci-lavoratori.

Se l'impresa aggiudicataria sarà una cooperativa, questa dovrà dare facoltà al personale di decidere se entrare in cooperativa come socio lavoratore in regime di rapporto subordinato o come dipendente. Tale facoltà riguarderà anche il personale in servizio.

Il soggetto aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare il C.C.N.L. e gli accordi integrativi, anche dopo la scadenza e fino al rinnovo degli accordi succitati, nonché per le Cooperative Sociali nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano il soggetto aggiudicatario anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della impresa/cooperativa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in essere concesse al personale o derivanti dall'applicazione di altri CCNL firmati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale diverso dal CCNL delle cooperative sociali.

Le condizioni di miglior favore in essere saranno considerate come superminimi non assorbibili.

A tutto il personale si dovrà applicare lo statuto dei lavoratori (L. 300/1970) compreso l'art. 18, nonché le assicurazioni, la tutela e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi o regolamenti

vigenti in materia.

Non sono consentiti turni di lavoro superiori a quanto prescritto dalla normativa in vigore.

Il soggetto aggiudicatario solleva e si impegna a mantenere indenne il Consorzio da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi. I suddetti obblighi vincoleranno il soggetto aggiudicatario anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativa, della struttura o dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. A tale scopo il soggetto aggiudicatario dovrà fornire prova di avere regolarmente soddisfatto i suddetti obblighi, ogni qualvolta il Consorzio riterrà di disporre le opportune verifiche.

Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, il Consorzio segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro. La mancata applicazione dei contratti di Lavoro, come sopra richiamati, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi, per qualsiasi ragione, potrà essere motivo di risoluzione del contratto di appalto. In tal caso il Consorzio provvederà ad incamerare il deposito cauzionale, al fine di far fronte al pagamento delle somme non corrisposte al personale adibito al servizio. In mancanza della ricostituzione del deposito da parte del soggetto aggiudicatario entro due mesi, il Consorzio applicherà le sanzioni di cui al presente capitolato.

Il soggetto aggiudicatario dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e Regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori; inoltre, dovrà comunicare al Consorzio entro l'inizio dell'attività, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi.

Il soggetto aggiudicatario riconosce che il Consorzio risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra il soggetto aggiudicatario stesso ed il proprio personale dipendente. Il soggetto aggiudicatario deve portare a conoscenza del proprio personale che il Consorzio è totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti del Consorzio.

ART. 17 - CONTROLLI E VERIFICHE DI QUALITA'

Il soggetto aggiudicatario dovrà compilare ed aggiornare tutta la modulistica predisposta dal Consorzio sia su supporto cartaceo che informatizzato in merito alla rilevazione di dati.

Il soggetto aggiudicatario dovrà inoltre presentare al Consorzio una relazione annuale sull'andamento dei servizi; sulla base della stessa potranno essere valutate successive ed eventuali modifiche od integrazioni organizzative.

PARTE TERZA: CONTROLLI, PENALITA' ED ASSICURAZIONI

ART. 18 - DIRITTO AL CONTROLLO DEL CONSORZIO APPALTANTE.

Il Consorzio vigilerà sul servizio per tutta la sua durata con le modalità discrezionalmente ritenute più idonee, senza che il soggetto aggiudicatario possa eccepire eccezioni di sorta.

Le attività di vigilanza, controllo e verifica saranno eseguite sia a cura dei rappresentanti del Consorzio o di terzi incaricati in rapporto di collaborazione con il Consorzio medesimo, congiuntamente e disgiuntamente, allo scopo di accertare l'osservanza di quanto previsto nel presente capitolato.

Al fine di garantire la funzionalità del controllo, il soggetto aggiudicatario è tenuto a fornire al personale incaricato delle operazioni di controllo la più ampia collaborazione, esibendo e fornendo tutta l'eventuale documentazione richiesta.

ART. 19 - PENALITÀ

Il Consorzio si riserva di applicare diverse e cumulabili penalità da Euro 100,00 a Euro 5.000,00 per tutti gli inadempimenti riscontrati sulla qualità del servizio erogato, fatto salvo il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito, per la qualità dei risultati, la qualità dei processi, la qualità delle risorse umane impiegate e quant'altro adempimento previsto ad onere del soggetto aggiudicatario nel corso del contratto che a titolo esemplificativo e non esaustivo potrà riguardare i seguenti ambiti:

- mancata effettuazione del servizio;
- inadempienze al progetto tecnico presentato in sede di gara od alle disposizioni del presente capitolato;

- ritardo nella sostituzione del personale;
- *turn over* del personale superiore al 20%;
- violazioni delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati personali.

Tali sanzioni non escludono le altre conseguenze previste dal Capitolato e potranno essere applicate *una tantum* per ogni mancanza, sia ripetutamente per ogni giorno, sia finché perdurino le cause specifiche che le hanno provocate e finché il soggetto aggiudicatario non abbia ottemperato pienamente agli obblighi ad esso incombenti ed alle ingiunzioni ad esso impartite.

Recupero delle penalità

In caso di applicazione di penalità la cui entità è stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze e delle non conformità, il Consorzio, previa comunicazione al soggetto aggiudicatario, procederà al recupero delle stesse.

In mancanza di versamento gli importi dovuti saranno trattenuti dalle fatturazioni mensili ancora da pagare o dalla cauzione versata, la quale dovrà essere reintegrata così come previsto nel più breve tempo possibile.

La penale sarà applicata con semplice comunicazione scritta e senza formalità particolari ed il provvedimento sarà immediatamente esecutivo anche in caso di contestazioni da parte del soggetto aggiudicatario non ritenute accoglibili dal Consorzio.

Dopo reiterate inadempienze, il Consorzio ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del soggetto aggiudicatario e, conseguentemente, di procedere senza bisogno di messa in mora e con semplice comunicazione scritta all'incameramento del deposito cauzionale definitivo. Potrà inoltre procedere all'esecuzione del servizio in danno al soggetto aggiudicatario, a carico del quale resterà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che il Consorzio ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Il Consorzio, a seguito di ripetute infrazioni da parte del soggetto aggiudicatario, può

unilateralmente risolvere il contratto con effetto immediato, comunicando al soggetto aggiudicatario i motivi della risoluzione.

Oltre a quanto è previsto dall'art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 C.C., le seguenti ipotesi:

- la mancata sottoscrizione per causa imputabile al soggetto aggiudicatario del verbale di consegna definitivo prima dell'inizio del servizio;
- omessa stipula delle polizze assicurative previste nel contratto o mancato rinnovo delle stesse;
- violazione dell'obbligo di riservatezza delle informazioni ricevute;
- certificazioni irregolari esibite o prodotte ai fini dell'aggiudicazione del contratto o durante il suo svolgimento;
- il mancato inizio da parte del soggetto aggiudicatario dei servizi richiesti entro la data stabilita nel Capitolato d'oneri;
- esecuzione dei servizi effettuati dal soggetto aggiudicatario in difformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare per impieghi di personale e/o di attrezzature non rispondenti ai requisiti previsti, o non prontamente sostituiti se malfunzionanti;
- cessione dell'attività, cessione del contratto, cessione di azienda, concordato preventivo, fallimento, atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- casi di frode accertati dal Consorzio;
- impiego di personale non dipendente della soggetto aggiudicatario;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- interruzione non motivata del servizio;
- subappalto totale o parziale del servizio;
- effettuazione di modifiche e/o variazioni ai servizi e/o all'offerta tecnica da parte del soggetto aggiudicatario senza aver effettuato i ripristini degli stessi alle condizioni previste dal contratto;
- violazione ripetuta di qualsivoglia norma di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e/o di protezione ambientale;

- violazione ripetuta di qualsiasi obbligo previsto dal CSA ovvero assunto dal soggetto aggiudicatario in sede di formulazione del progetto tecnico;
- mancato invio delle documentazioni periodiche richieste nel CSA;
- mancato reintegro delle cauzioni escusse dal Consorzio.

In particolare, con il termine “ripetuti” si intende l’emissione di tre contestazioni, omogenee nel contenuto, nel corso della durata dell’appalto.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Consorzio di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il Consorzio intendesse avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà senz’altro sulla cauzione definitiva prestata dal soggetto aggiudicatario a titolo di penale forfetaria per l’inadempimento (senza necessità di nessuna prova in tal senso), fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Resta inteso che i locali, le attrezzature, gli arredi, ecc. di proprietà del Consorzio dovranno essere conservati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento di avvio del servizio, fatto salvo il normale stato di usura. Di tali risultanze ne verrà dato conto nell'apposito verbale di consegna all'uopo redatto.

In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza, non sarà riconosciuto al soggetto aggiudicatario alcun rimborso per le sostituzioni/reintegri/installazioni/disinstallazioni, manutenzioni ordinarie, straordinarie, investimenti fino ad allora comunque compiute di impianti, attrezzature, o qualsivoglia altro bene strumentale del servizio sia di proprietà del Consorzio sia di proprietà del soggetto aggiudicatario.

Nel caso in cui nel corso del contratto il Consorzio accertasse che l'esecuzione dello stesso non proceda secondo le condizioni stabilite, fatte salve l'applicazione delle penali previste, si fisserà un congruo termine entro il quale il soggetto aggiudicatario si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto potrà essere risolto dal Consorzio.

La risoluzione di diritto opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti direttamente dal soggetto aggiudicatario in sede di gara.

ART. 21 – RESPONSABILITA’ – CLAUSOLA DI GARANZIA –ASSICURAZIONI

Il soggetto aggiudicatario si obbliga espressamente a garantire ed a mantenere il Consorzio IN.RE.TE. sollevato ed indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati in conseguenza di tutte le attività, anche semplicemente connesse, oggetto dell'appalto, manlevando espressamente la Stazione Appaltante da qualsivoglia richiesta risarcitoria.

Il soggetto aggiudicatario – prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto – dovrà stipulare apposite polizze assicurative relative a tutti i rischi connessi allo svolgimento del servizio.

In particolare l'Appaltatore dovrà stipulare:

- apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile per tutti i danni cagionati a Terzi (R.C.T.) durante lo svolgimento del servizio, stipulata presso primaria compagnia di assicurazione.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro.

Il novero degli “Assicurati” dovrà espressamente comprendere, oltre all'appaltatore, il Consorzio IN.RE.TE., suoi amministratori, prestatori di lavoro e consulenti.

La polizza dovrà rispettare le seguenti specifiche, salvo migliorie:

- Descrizione puntuale del rischio assicurato;
- Responsabilità civile della committenza di lavori, servizi e forniture;
- Responsabilità personale dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni;
- Danni a terzi da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività;
- Danni a terzi da incendio;
- Danni a terzi da inquinamento accidentale;
- Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori.
- Responsabilità “postuma” derivante all'appaltatore, per danni TUTTI cagionati a terzi (compresa il Consorzio appaltante) dopo l'ultimazione dei servizi; la presente estensione

ha effetto dalla data di rilascio del certificato di regolare esecuzione ed è prestata per i danni verificatisi entro i dodici mesi successivi.

La polizza R.C.T. deve essere mantenuta in vigore fino a dodici mesi successivi dalla data dell'attestazione di regolare esecuzione.

- Apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi: (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i., (b) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i. e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), stipulata presso primaria compagnia di assicurazione.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'appaltatore, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro, con il limite di euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per prestatore di lavoro/parasubordinato.

Il novero degli "Assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre all'appaltatore, il Consorzio IN.RE.TE. , suoi amministratori, prestatori di lavoro e consulenti.

La polizza R.C.O. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa alle malattie professionali dei prestatori di lavoro/parasubordinati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura, manifestatesi entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza stessa.

La polizza R.C.O. deve essere mantenuta in vigore fino a dodici mesi dalla data del certificato di regolare esecuzione.

Le polizze predette dovranno recare espressamente la clausola che le stesse si intendono cessate solo a seguito di espressa dichiarazione liberatoria della Stazione Appaltante.

L'appaltatore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il committente si sia avvalso, durante l'esecuzione del contratto, o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il committente ha facoltà di trattenere i ratei di prezzo fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.

Del pari, il committente ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone l'onere all'appaltatore.

I rischi non coperti dalle predette polizze, gli scoperti, le franchigie e ogni limite di garanzia saranno posti a carico esclusivo dell'appaltatore.

In ogni caso, anche qualora l'appaltatore disponga di polizze stipulate in precedenza conformi a quanto sopra indicato, le polizze dovranno contenere una clausola di vincolo a favore del Consorzio ai fini del presente appalto.

PARTE QUARTA: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 – CLAUSOLA DI RECESSO PER SOPRAVVENIENZE FINANZIARIE.

La Stazione Appaltante si riserva espressamente la facoltà di recedere in tutto od in parte dal contratto in corso – dandone preavviso al soggetto aggiudicatario almeno trenta giorni prima – ove sopravvengano circostanze tali da far ritenere non più il certo il finanziamento dei servizi oggetto di affidamento. Per tale eventualità il soggetto aggiudicatario – anche attraverso apposita dichiarazione da rendere in sede di gara - si impegna espressamente ad accettare il recesso del Consorzio senza pretendere nessun indennizzo o penalità di sorta.

ART. 23– SPESE.

Tutte le spese inerenti il presente appalto sono poste interamente a carico dell'aggiudicatario, ivi comprese quelle relative allo studio, alla stesura dei documenti ed allo scrutinio degli atti di gara, stimate nella somma complessiva presunta di € 3.500,00 (Euro tremilacinquecento/00 cent).

ART. 24 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE.

L'Appaltatore elegge domicilio per tutta la durata del contratto presso la sede della Stazione Appaltante in Ivrea via Circonvallazione n. 54/B.

Tutte le comunicazioni inerenti ai servizi contemplati dal presente contratto saranno indirizzate all'appaltatore od al suo legale rappresentante presso il domicilio eletto a norma del presente articolo.

ART. 25 - RINVIO DINAMICO.

L'appaltatore, per tutto quanto non è altrimenti stabilito ed in contrasto con le presenti norme, è soggetto all'osservanza delle norme vigenti per gli appalti pubblici.

L'appaltatore sarà inoltre tenuto all'osservanza di tutte le leggi ed regolamenti in vigore in materia o che potranno venire emanate dalle competenti Autorità, anche dopo la stipulazione del contratto.

ART. 26 – CONTROVERSIE.

Per qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione dei servizi disciplinati dal presente capitolato, per la quale non si riesca ad addivenire ad un accordo bonario tra le Parti, è competente il Tribunale Ordinario di Ivrea.

ART. 27 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136 nonché tutti gli ulteriori obblighi derivanti dalla medesima legge e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 28 – DISPOSIZIONI FINALI.

Il Consorzio appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara di cui al presente capitolato ovvero di prorogarne la data di espletamento, dandone comunicazione ai concorrenti.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma le imprese partecipanti non potranno fare valere pretese di alcun genere. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato Speciale si richiamano le norme del Capitolato Generale dello Stato e gli articoli del Codice Civile.

Il soggetto aggiudicatario resta vincolata al pieno rispetto delle norme e prescrizioni del presente capitolato per tutta la durata prevista mentre è riconosciuta al Consorzio piena facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, e ciò anche parzialmente, senza per questo dover corrispondere alcun indennizzo. La data di recesso sarà comunicata mediante lettera raccomandata R.R. almeno trenta giorni prima della data di cessazione del servizio.